

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1010 DEL 10/07/2001

OGGETTO: rinnovo del rapporto con l'Associazione Croce Verde di La Maddalena per il trasporto di pazienti dal P.O. di La Maddalena verso altre strutture sanitarie, approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilasette il giorno DIECI del mese di LUGLIO in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE F. F.

Dottor RENATO MURA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Pier Luigi Caria

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottor Renato Mura

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 762 del 18/07/2005, è stato approvato lo schema di convenzione con l'Associazione Croce Verde di La Maddalena per il servizio di trasporto/trasferimento dei pazienti dal P.O. di La Maddalena verso altre strutture sanitarie in ambito regionale o nazionale, mettendo a disposizione una autoambulanza attrezzata con reperibilità 24 ore su 24;

- in data 01/08/2005 è stata sottoscritta a tal fine una apposita convenzione, della durata di due anni, con scadenza il 01/08/2007;

CONSIDERATO che la suddetta Associazione, con nota del 05/06/2007, acquisita agli atti con registrazione di protocollo n. 31826 del 11/06/2007, ha proposto all'Azienda il rinnovo del predetto rapporto ai medesimi patti e condizioni

PRESO ATTO del parere favorevole alla stipulazione della convenzione per la prosecuzione del rapporto in oggetto, manifestato dal Direttore Sanitario con nota prot. n. 33494 del 18/06/2007;

PRESO ATTO dell'analogo parere favorevole, comunicato con nota prot. n. 34218 del 21/06/2007 dal Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di La Maddalena;

CONSIDERATO il permanere delle stesse esigenze di trasporto/trasferimento dei pazienti dal P.O. di La Maddalena, che hanno portato alla instaurazione del rapporto in oggetto con l'Associazione Croce Verde di La Maddalena;

RITENUTO necessario, per le motivazioni di cui sopra, provvedere alla stipulazione della convenzione per il servizio di trasporto/trasferimento dei pazienti dal P.O. di La Maddalena verso altre strutture sanitarie con l'Associazione Croce Verde Volontari La Maddalena, redatta in conformità dello schema allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO di incaricare della stipulazione della convenzione il Servizio Affari Generali e Legali dell'Azienda;

RITENUTO di incaricare la Direzione Medica del P. O. di La Maddalena della esecuzione del presente atto, nonché, per quanto di competenza, dell'esecuzione della convenzione;

RITENUTO di incaricare il Servizio Bilancio di effettuare i pagamenti delle prestazioni eseguite dalla Associazione Croce Verde Volontari La Maddalena, sulla base dell'articolo 11 e dell'articolo 15 della convenzione, e dei rimborsi kilometrici previsti dall'articolo 11 della convenzione previa liquidazione effettuata dalla Direzione Medica del P. O. di La Maddalena;

DATO ATTO che, risultando vacante la Direzione Generale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario, più anziano per età, dott. Renato Mura;

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di provvedere alla stipulazione della convenzione per il servizio di trasporto/trasferimento dei pazienti dal P.O. di La Maddalena verso altre strutture sanitarie con l'Associazione Croce Verde Volontari La Maddalena, redatta in conformità dello schema allegato alla presente deliberazione;
- di incaricare della stipulazione della convenzione il Servizio Affari Generali e Legali dell'Azienda;
- di incaricare la Direzione Medica del P. O. di La Maddalena della esecuzione del presente atto, nonché, per quanto di competenza, dell'esecuzione della convenzione;
- di incaricare il Servizio Bilancio di effettuare i pagamenti delle prestazioni eseguite dalla Associazione Croce Verde Volontari La Maddalena, in conformità all'articolo 11 e all'articolo 15 della convenzione, e al pagamento dei rimborsi kilometrici previsti dall'articolo 11 della convenzione, previa liquidazione effettuata dalla Direzione Medica del P. O. di La Maddalena.

F.TO

IL DIRETTORE GENERALE f. f. Dottor RENATO MURA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dottor Pier Luigi Caria

IL DIRETTORE SANITARIO Dottor Renato Mura

CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI PAZIENTI PRESSO IL P.O. DI LA MADDALENA.

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia, codice fiscale: 01687160901, con sede legale in Olbia nella via Caduti sul Lavoro n. 35, rappresentata dal Direttore Generale dott. _____, nato a _____ il _____, in esecuzione della deliberazione n. _____ del _____, d'ora innanzi denominata semplicemente "Azienda".

E

l'Associazione Croce Verde Volontari del Soccorso Città di La Maddalena, P.I.V.A. 02007960905, con sede in La Maddalena, Piazza Mameli presso Asilo nido, rappresentata dal Presidente dell'Associazione, Sig. Gian Luca Tondini, nato a Codogno (LO), il 02/05/1972, d'ora innanzi denominata semplicemente "Associazione".

premesse

- che l'Associazione è iscritta al registro regionale del volontariato, con il numero 1119, ai sensi della legge Nazionale 266/91 e Regionale n. 39 del 13/09/1993;
- che la stessa Associazione svolge attività di soccorso emergenza-urgenza per conto della Centrale Operativa 118 di Sassari in virtù di apposita convenzione stipulata il 28/06/2002, con impegno orario di 24 ore su 24;
- che con deliberazione n. 19/11 del 28/04/1998 la Giunta Regionale dava indicazioni per l'avvio del sistema emergenza - urgenza 118 in applicazione del D.P.R. del 27 Marzo 1992 e approvava all'allegato n. 2 le linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la conclusione delle convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per le attività di soccorso sanitario;
- che con deliberazione del 14/07/1998 la Giunta Regionale dava indicazioni integrative;
- che l'Azienda avendo la necessità di proseguire nel rapporto di collaborazione con l'Associazione per lo svolgimento di attività di trasporto a mezzo ambulanza dei pazienti ricoverati presso il P.O. di La Maddalena con impegno orario di pronta disponibilità 24 ore su 24, intende stipulare una convenzione redatta sulla base dello schema tipo delle convenzioni per il servizio 118, ai sensi della legge nazionale n. 266/1991 e dell'articolo 13 della L.R. 13 Settembre 1993, n. 39 e delle delibere della Giunta Regionale n. 19/11 del 28/04/1998 e del 14/07/1998, con cui la Regione Sardegna definisce le linee di indirizzo per la stipulazione delle convenzioni tra il Comitato di Gestione della Centrale Operativa e le Organizzazioni di volontariato, elaborate in coerenza con il documento della Conferenza Stato-Regioni del 27 marzo 1993.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti per l'attività trasporto dei pazienti dal Presidio Ospedaliero di La Maddalena verso altre strutture sanitarie.

In particolare l'oggetto della convenzione è costituito dall'attività di trasporto e accompagnamento dei pazienti con personale infermieristico qualificato, sia in regime ordinario che in condizioni di emergenza, verso altre strutture sanitarie, prestata per mezzo di n. una ambulanza ed effettuato dalla Associazione con l'impiego di proprio personale volontario o dipendente.

Art. 2 Requisiti per la conclusione della convenzione

L'Associazione è iscritta al registro regionale previsto dall'articolo 5 della citata L.R. 1993, n. 39 ai sensi dell'articolo n.13 della medesima.

L'Associazione è in possesso degli standard funzionali, strutturali e di personale previsti secondo quanto indicato nella delibera di Giunta regionale n° 19/11 del 28/04/1998.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di trasporto sanitario siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni.

La sussistenza e la permanenza dei requisiti sarà accertata dall'Azienda per mezzo della Direzione Medica del P.O. di La Maddalena.

Art. 3 Elementi della convenzione

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della L.R 1993, n.39, la presente convenzione indica, sulla base delle disposizioni delle linee guida:

- a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- b) il numero dei volontari dell'Organizzazione stipulante, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento;
- c) il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti in convenzione;
- d) le attrezzature;
- e) l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso;
- f) la durata della convenzione e le modalità di rinnovazione;

Tutto il personale convenzionato è obbligato al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'articolo 14 della L.R 1993, n.39.

Art. 4 Requisiti del personale volontario.

Per l'ambulanza dedotta in convenzione viene prevista una composizione minima di un autista e di due operatori individuati dal Direttore Sanitario della Associazione sulla base di una valutazione di idoneità rispetto alle mansioni da svolgere.

2. Il conducente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione alla guida secondo normativa di legge;
- b) attività prestata da almeno un anno;
- c) conoscenza della zona di operatività;
- d) frequenza di uno specifico corso di aggiornamento alle manovre di primo soccorso e di rianimazione cardio - polmonare di base, attestata dal Direttore sanitario dell'Associazione;

Nell'allegato A, parte integrante della presente convenzione, sono specificate le composizioni delle equipe che operano nel mezzo in convenzione con indicata l'eventuale qualifica professionale e il rapporto di lavoro, ossia se volontario o dipendente, l'elenco dei volontari dell'Associazione stipulante autorizzati allo svolgimento del servizio.

Il personale infermieristico volontario o dipendente della Associazione dovrà rispondere agli stessi standard formativi e ai protocolli operativi previsti per il personale dipendente del S.S.N. con gli stessi tempi e modalità di adeguamento previsti per il personale volontario.

Art. 5 Modalità del servizio.

La convenzione nell'allegato B indica il punto di partenza o base operativa presso cui sosterrà il mezzo convenzionato.

La convenzione prevede l'obbligo di comunicare ad ogni inizio turno la presenza attiva dell'équipe alla Direzione Medica del P.O. di La Maddalena indicando la composizione dell'équipe.

Le modalità della predetta comunicazione potranno altresì essere modificate per eventuali esigenze particolari previo accordo scritto con l'Azienda.

Art. 6 Direttore sanitario dell'Associazione.

Il Direttore sanitario dell'Associazione è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in convenzione e per le stesse fa riferimento alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di La Maddalena.

Art. 7 Referente dell'Associazione.

Nell'allegato C sono indicati i nomi e gli indirizzi dei referenti organizzativi dell'Associazione, cui spettano i compiti di mantenere il collegamento routinario con la Direzione Medica del P.O. di La Maddalena circa le problematiche di natura strettamente organizzative legate alle attività dedotte in convenzione, compresa la segnalazione di disservizi e di inconvenienti operativi.

Le funzioni di referente organizzativo possono essere attribuite al Direttore sanitario dell'Associazione.

Art. 8 Mezzi di trasporto.

La convenzione indica nell'allegato D il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell'Associazione stipulante utilizzati per le attività dedotte in convenzione e quanto altro necessario per l'esatta identificazione dei mezzi stessi.

In caso di inutilizzabilità per motivi tecnici del mezzo convenzionato (ambulanza), l'Associazione si impegna a mettere a disposizione nel più breve tempo possibile un mezzo di trasporto sostitutivo con caratteristiche analoghe al mezzo sostituito.

I mezzi di trasporto in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A (D.M. 17/12/1987, n. 553). Devono inoltre essere attrezzate secondo quanto previsto dagli standard regionali per i mezzi di soccorso.

La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard di dotazione della Centrale Operativa 118 previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale in materia di sistema di allarme sanitario.

Il mezzo di normale uso deve risultare in piena efficienza ed avere non più di 7 anni o 200.000 km.

I limiti sono raddoppiati per il mezzo di riserva di cui deve essere dotata obbligatoriamente l'Associazione.

Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale.

Le ambulanze in convenzione dovranno recare all'esterno l'insegna e il contrassegna dell'Associazione

L'insegna ed il contrassegno dell'Associazione dovranno essere realizzati in modo da poter rendere agilmente rilevabile dall'utenza che l'ambulanza svolge il servizio in regime di convenzione.

Art. 9 Modalità di utilizzazione dei mezzi.

Nell'arco delle 24 ore, l'ambulanza dovrà essere utilizzata esclusivamente per conto della Direzione Medica del P.O. di La Maddalena e per le finalità di cui alla presente convenzione.

Art. 10 Attrezzature.

Nell'allegato E sono indicate le attrezzature messe a disposizione in ogni singola postazione.

Il materiale di consumo e il materiale monouso utilizzato durante gli interventi, sarà rimborsato dall'Azienda.

Art. 11 Spese per le prestazioni.

L'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di trasporto secondo quanto previsto dal comma seguente.

La misura del rimborso è calcolata sulla base della tabella di cui alla delibera regionale n.19/11 del 1998, ovvero in base alla vigente tariffa di rimborso per il servizio 118.

A parziale integrazione di quanto definito nella delibera di cui al precedente comma, si conviene che per gli interventi che superano i 60 Km verrà assicurato all'Associazione un rimborso di euro 0,516 per ogni ulteriore Km.

L'Azienda provvede al rimborso sulla base dei dati risultanti dagli atti di incarico di cui al seguente articolo, verificati in contraddittorio con l'Associazione.

Art. 12 Modalità di effettuazione del servizio

Il servizio di trasporto viene eseguito dall'Associazione previo atto di incarico redatto per iscritto su apposito modulo (allegato F) e sottoscritto da parte del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di La Maddalena o di un Dirigente Medico da lui delegato, contenente la data e l'ora del documento, la data, l'ora e il luogo in cui il trasporto deve essere effettuato, il nominativo del paziente, e l'Unità Operativa richiedente il trasporto

Copia dell'atto di incarico deve essere conservata presso la Direzione Medica del P.O. di La Maddalena.

La suddetta documentazione sarà utilizzata ai fini della liquidazione dei rimborsi unitamente a quella indicata nell'articolo 14.

Art. 13 Condizioni per il rimborso.

I rimborsi saranno liquidati con cadenza mensile entro 60 gg. a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della richiesta da parte dell'associazione.

In caso di ritardo nei pagamenti, salvo che l'Azienda non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa ad essa non imputabile, saranno dovuti interessi moratori, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso legale vigente ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

I pagamenti dovranno essere imputati conformemente al titolo indicato negli ordinativi emessi all'uopo dall'Azienda.

Ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri del trasporto di emergenza in caso di infortunio sul lavoro sono, comunque, a carico del datore di lavoro fermo restando che l'Azienda erogherà all'Associazione quanto dovuto.

Art. 14 Documentazione della prestazione.

Per ciascuna prestazione effettuata l'Associazione è tenuta a compilare un apposito foglio di viaggio, contenente l'indicazione della data e del luogo in cui il trasporto è stato effettuato, dei Km percorsi, della composizione dell'equipaggio dell'ambulanza e del personale accompagnatore.

Una copia del predetto foglio di viaggio deve essere consegnata alla Direzione Medica del P.O. di La Maddalena che lo conserverà ai sensi dell'articolo 12 ultimo comma.

Art. 15 Modalità di erogazione dei rimborsi.

Al fine di ottenere il rimborso del costo delle prestazioni effettivamente rese come calcolato sulla base della tabella punti e della quota stabilita per singolo trasporto l'Associazione produrrà

mensilmente apposite fatture o ricevute all'Azienda, la quale provvederà alla loro liquidazione entro 60 gg. a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della richiesta da parte dell'Associazione.

Art. 16 Copertura assicurativa.

L'Associazione è obbligata a concludere il contratto di assicurazione previsto dall'articolo 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 226, a copertura:

- a) dei danni a terzi derivanti dall'attività dedotta in convenzione;
- b) dei rischi professionali e degli infortuni professionali connessi con l'attività prestata dal personale volontario e/o dipendente dedotta in convenzione.

Le copie delle predette polizze, con l'indicazione dei massimali, costituiscono l'allegato G alla presente convenzione.

L'Associazione si obbliga ad inviare copia delle suddette polizze in corso di validità che dovessero essere successivamente stipulate.

Gli oneri sono a carico dell'Azienda e sono compresi nelle spese rimborsabili nella misura proporzionale alla disponibilità di ore/anno in convenzione, salvo che il rimborso dei detti oneri non venga già effettuato dall'Azienda a favore dell'Associazione in virtù della convenzione per il Servizio 118 stipulata con il Comitato di Gestione della Centrale Operativa 118 di Sassari.

Art. 17 Prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.

1. Verrà estesa anche al personale volontario l'attività di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro del personale ospedaliero.

Art. 18 Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dal 01/08/2007.

Il rinnovo della medesima è subordinato all'adozione di apposito atto espresso delle parti contraenti.

Le parti possono rescindere, previa diffida, la presente convenzione senza oneri a proprio carico per provata inadempienza di uno qualsiasi degli impegni previsti nei precedenti articoli. Le modalità di rinnovazione, di disdetta devono avvenire nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi all'altra parte a mezzo raccomandata a. r. con preavviso di almeno un mese dalla operatività del recesso.

Art. 19 Controversie.

Eventuali inadempienze devono essere reciprocamente contestate per iscritto dalle parti. Trascorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal legale rappresentante dell'Azienda o un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione o un suo delegato e da un rappresentante estraneo alla controversia accettato da entrambi le parti. Qualora si dovesse ricorrere in giudizio si intende competente il foro di Tempio Pausania, competente per territorio.

Art. 20. Smaltimento dei rifiuti.

Allo smaltimento dei rifiuti connessi con le attività di soccorso provvede l'Azienda, secondo la normativa vigente.

Art. 21 Imposte di bollo e spese di registrazione.

La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro, come previsto dall'articolo 8 comma 1, della L. 11/08/1991 n. 266. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo l'Associazione dichiara, e l'Azienda prende atto, che le operazioni effettuate a seguito della presente convenzione non sono imponibili agli effetti I.V.A.

Art. 22 Verifiche.

Le parti si impegnano ad effettuare periodicamente una verifica sullo svolgimento del servizio e, comunque, a concordare eventuali azioni correttive a fronte di eventuali inefficienze che dovessero essere riscontrate.

Art. 23 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Olbia, ____/____/2007

_____, ____/____/2007

Per l'Azienda Sanitaria n. 2 di Olbia

Per l'Associazione Volontari del Soccorso
Croce Verde La Maddalena

il Direttore Generale
della A.S.L. n. 2 di Olbia
dott.

il legale rappresentante

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di aver preso conoscenza e di accettare specificamente quanto stabilito negli articoli della presente convenzione sotto indicati.

Art. 1 (oggetto della convenzione);

Art. 2 (requisiti per la conclusione della convenzione);

Art. 4 (requisiti del personale volontario);

Art. 5 (modalità del servizio);

Art. 8 (mezzi di trasporto);

Art. 11 (spese per le prestazioni);

Art. 12 (modalità di effettuazione del servizio);

Art. 13 (condizioni per il rimborso);

Art. 16 (copertura assicurativa);

Art. 18 (durata della convenzione);

Art. 19 (controversie)

Per l'Azienda Sanitaria n. 2 di Olbia

Per l'Associazione Volontari del Soccorso
Croce Verde La Maddalena

il Direttore Generale
dott.

il legale rappresentante

PROMEMORIA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE.

ALLEGATO A

Su carta intestata della Associazione, vanno elencati tutti i volontari e i dipendenti che salgono sul mezzo di cui alla convenzione indicando per ciascuno la qualifica (es. infermiere professionale, autista, volontario soccorritore ecc.) e il rapporto di lavoro prestato (es. dipendente, volontario).

ALLEGATO B

Su carta intestata dell'Associazione occorre indicare 1) le modalità di servizio fornito dall'Associazione (es. tramite ambulanze), 2) l'ubicazione della base operativa e il punto di partenza del mezzo (città, via, etc.).

ALLEGATO C

Su carta intestata dell'Associazione vanno indicati il nome (o i nomi) dei referenti organizzativi dell'Associazione (dati anagrafici, e reperibilità) con compiti di collegamento fra l'Associazione e l'Azienda.

ALLEGATO D

Su carta intestata della Associazione vanno indicati. 1) il numero dei mezzi assegnati al servizio in convenzione 2) le caratteristiche tecniche di ciascun mezzo, (compresa la targa) 3) la sede di sosta di ciascun mezzo (città, via etc.).

L'Associazione di volontariato si impegna ad utilizzare il mezzo dedotto in convenzione (ambulanza) solo ed esclusivamente per conto dell'Azienda secondo l'orario stabilito dal regime di convenzione (servizio attivo, reperibilità)

ALLEGATO E

Su carta intestata dell'Associazione vanno elencate tutte le attrezzature messe a disposizione nelle singole postazioni (es. collari- barelle spinali - ecc.).

ALLEGATO F

Modello di incarico ai sensi dell'art. 12 della convenzione.

ALLEGATO G

Si richiede di indicare il tipo di convenzione assicurativa stipulata dall'Associazione di volontariato (art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266: assicurazione dei propri volontari e/o dipendenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi). Copia fotostatica dei contratti con massimali.

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

Presidio Ospedaliero di La Maddalena

Spett.le
Croce Verde Volontari del Soccorso
Città di La Maddalena

OGGETTO: Convenzione 01/08/2007: richiesta servizio di trasporto e accompagnamento di pazienti.

Ai sensi della convenzione in oggetto, si chiede il trasporto e accompagnamento del sotto indicato paziente.

NOME _____

COGNOME _____

Il trasporto dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

STRUTTURA DI DESTINAZIONE _____

LOCALITÀ _____

DATA E ORA ENTRO LA QUALE IL TRASPORTO DEVE ESSERE EFFETTUATO:

MOTIVO DEL TRASPORTO

NOTE RELATIVE AL PAZIENTE

Unità Operativa richiedente _____

Data e ora del documento _____

Il Dirigente Medico delegato

N. B. COPIA DELLA PRESENTE RICHIESTA DEVE ESSERE CONSERVATA PRESSO LA DIREZIONE MEDICA DEL P. O.